

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista

Aldo Fazzini- Consulente aziendale

Matteo Martelli - Dottore commercialista

Andrea Gasparoni – Dottore commercialista

CIRCOLARE N. 21/2020

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **PREMESSA**

In data 14 agosto 2020 è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge del 14 agosto 2020 n. 104 recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia.

Con la presente circolare Vi esponiamo brevemente le novità introdotte con riferimento alla possibilità di procedere ad una nuova rivalutazione dei beni d'impresa.

## **NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA (articolo 110)**

Il Decreto "Agosto" introduce una nuova possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni d'impresa che potrà essere attuata nel bilancio al 31.12.2020. In particolare, la nuova rivalutazione proposta potrà avere:

- solo rilevanza civilistica e contabile;
- oppure rilevanza anche fiscale, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.

### ***Ambito soggettivo***

La rivalutazione compete alle società di capitali ed agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio gli IAS/IFRS.

Attraverso il richiamo della disciplina all'art. 15 della Legge 342/2000, possono applicare tale regime anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti ed i soggetti con stabile organizzazione in Italia.

### ***Beni rivalutabili***

Possono essere rivalutabili i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della Legge n. 342/2000, ad esclusione degli immobili la cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31.12.2020; inoltre la stessa può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Non occorre, quindi rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## ***Imposta sostitutiva***

Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3% sia per i beni ammortizzabili che per i beni non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

## ***Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti***

I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2021.

In caso di rivalutazione efficace ai fini fiscali, quindi a partire da questo esercizio i maggiori valori attribuiti ai beni rilevano ai fini:

- della deducibilità degli ammortamenti;
- della determinazione del plafond delle spese di manutenzione di cui all'art. 102 comma 6 del D.p.r. 917/1986;
- della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 delle Legge 724/1994.

Invece, le plusvalenze e le minusvalenze sono calcolate avendo riguardo ai beni ante rivalutazione, nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quella nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, in data anteriore all'01.01.2024 per i soggetti con periodi d'imposta coincidente con l'anno solare).

## ***Regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione***

Il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d'imposta per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuibili ai beni.

All'occorrenza, questi soggetti possono affrancare la riserva versando un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Resta fermo che attribuendo solo rilevanza "civilistica" alla rivalutazione, non si iscrive alcuna riserva in sospensione d'imposta e non risulta necessario ricorrere all'affrancamento.

Per le imprese in contabilità semplificata, valgono i chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 26.01.2001, secondo cui non si applica il corpo di norme che disciplina il saldo attivo di rivalutazione, essendo quest'ultimo legato all'evidenza di un dato desumibile solo dal bilancio. Per questi ultimi, quindi, è esclusa la tassazione della riserva in caso di distribuzione.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento

Legnano, lì 27 agosto 2020

Studio giuliano